



COMUNE DI CASTEL GANDOLFO

Provincia di ROMA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
DELIBERAZIONE N. 25 DEL 17/10/2013

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2013

L'anno **2013**, il giorno **diciassette** del mese di **ottobre** alle ore **17:00**, nella sala adunanze consiliari convocato per disposizione del Presidente del Consiglio Comunale, con avvisi scritti, spediti a domicilio di ciascun Consigliere, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta **Pubblica sessione ordinaria** di **Prima** convocazione.

Sono convenuti i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
MILVIA MONACHESI	SI	BRUNI ALESSIA	SI
COLACCHI MAURIZIO	NO	BUCCI PAOLO	SI
MOIANETTI GIACOMO	SI	GASPERINI PAOLO	SI
CRISTIANO BAVARO	SI	TOTI MARTA	SI
MASSIMO ZEGA	SI	DE ANGELIS ALBERTO	SI
CERINO EMANUELA	SI		

Totale Presenti 10 Totale Assenti 1

Presiede la seduta il/la Signor/a **Giacomo Moianetti** in qualità di **il Consigliere Anziano (art. 22 Statuto)**.

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Sig. **Dott. Paolo Maria Floris**.

Vengono nominati scrutatori: Paolo Bucci – Emanuela Cerino – Marta Toti .

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 10 Consiglieri su 11 assegnati e n. 11 in carica, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull' oggetto all' ordine del giorno.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2013

Il/La sottoscritto/a Dr. Andrea Storani Il Responsabile dell'Area formula parere tecnico favorevole in relazione alla proposta di deliberazione di seguito riportata

Il/La sottoscritto/a Rag. Corradi Gabriella Il Responsabile dell'Area formula parere contabile favorevole in relazione alla proposta di deliberazione di seguito riportata

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella L. 214 del 22 dicembre 2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'Imposta Municipale Propria a partire dall'anno 2012 fissandone l'applicazione a regime dall'anno 2015;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli art. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1 gennaio 2014;

RICHIAMATO pertanto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 ed in particolare gli artt. 9 e 14 in materia di imposta municipale propria;

VISTO il D.Lgs. 504/92 e gli art. 52 e 59 del D.Lgs. 446/97 per le parti espressamente richiamate dal D.L. 201/2011 e le ulteriori compatibili;

VISTO, in particolare, l'art. 13 commi da 6 a 10 del D.L. 201/2011 con le quali vengono dettate le disposizioni in materia di aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria e fissati gli spazi di manovra dei Comuni rispetto alle aliquote base;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 16 del 07/08/2012;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), come modificato dall'articolo 10, comma 4-quater, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì stabilito, per gli anni 2013 e 2014: a) che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato. Tale

riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio (lettera f);

b) che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono aumentare l'aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali, fatta eccezione per le categorie D/10. In tal caso il relativo gettito è di spettanza del Comune;

c) che negli immobili del gruppo catastale D il cui gettito va allo Stato sono compresi anche i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in categoria D/10;

d) la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti spettanti ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna e la contestuale istituzione di un Fondo di solidarietà comunale alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziare con il bilancio statale;

ATTESO che:

- i criteri di riparto del Fondo tengono conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380, della L. n. 228/2012;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'attribuzione dell'intero gettito dell'imposta a favore dei comuni, fatta eccezione per gli immobili di categoria D e della contestuale soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti;
- le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerare eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

RICHIAMATO inoltre il comma 380-bis dell'articolo 1 della L. n. 228/2012, introdotto dall'articolo 10-sexies del decreto legge n. 35/2013 (L. n. 64/2013), il quale ha stabilito che per l'anno 2013 il riparto del Fondo di solidarietà comunale tiene conto esclusivamente:

- dei dati del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota di base spettante ai comuni per l'anno 2013, come stimato dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- dei criteri di cui ai numeri 1), 5), 6) e 7) della lettera d) del medesimo comma 380, ovvero:
 - 1) degli effetti finanziari derivanti dal diverso riparto del gettito IMU tra Stato e comuni;
 - 5) dell'ammontare del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti soppressi per l'anno 2012;
 - 6) dei tagli della spending review previsti dal D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012);
 - 7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

ANALIZZATI lo schema di Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, la possibilità di lasciare inalterate le aliquote e le detrazioni dell'IMU rispetto al precedente esercizio finanziario;

RITENUTO, quindi, di confermare per l'anno 2013 le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

- Aliquota ridotta abitazione principale: 0,4 %
- Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2 %
- Aliquota ordinaria: 1,06%

- Aliquota ordinaria ridotta per unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che il proprietario e l'utilizzatore siano residenti nel Comune di Castel Gandolfo, e che tale condizione risulti dal 1 gennaio dell'anno di imposizione: 0,46%

- Detrazione: dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal periodo precedente è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00.

RICHIAMATO il D.L. 21 maggio 2013, n. 54, recante "Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo" il quale, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi:

a) all'articolo 1, comma 1, sospende per le seguenti categorie di immobili il versamento della prima rata di acconto dell'imposta:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati;
- terreni agricoli e fabbricati rurali.

b) all'articolo 2, comma 1, ultimo periodo stabilisce che "in caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili è fissato al 16 settembre 2013";

DATO ATTO che tali disposizioni non inficiano la facoltà dei comuni di modificare le aliquote e le detrazioni dell'imposta per l'anno 2013;

RICHIAMATO inoltre l'articolo 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), come modificato dall'articolo 10, comma 4, lettera b), del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio sulla prima rata versata,

sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTA la risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 5/DF in data 28 marzo 2013, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine alla manovrabilità delle aliquote da parte dei comuni alla luce delle modifiche apportate dal comma 380 della L. n. 228/2012, in base alla quale risultano incompatibili con le nuove disposizioni, limitatamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, quelle recate dall'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 che consentono ai comuni manovre agevolative;

VISTE le circolari del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1/DF del 29 aprile 2013 e n. 2/DF del 23 maggio 2013;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 19/02/2012, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria
Chiuso il dibattito di cui al verbale allegato si procede a votazione che da il seguente risultato:

Con voti favorevoli n. 7

Voti contrari n. 3 (Paolo Gasperini - Marta Toti - Alberto De Angelis)

DELIBERA

1. DI DETERMINARE, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria per l'anno 2013:

- Aliquota ridotta abitazione principale: 0,4 %

- Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2 %

- Aliquota ordinaria: 1,06%

- Aliquota ordinaria ridotta per unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che il proprietario e l'utilizzatore siano residenti nel comune di Castel Gandolfo, e che tale condizione risulti dal 1 gennaio dell'anno di imposizione: 0,46%

- Detrazione: dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal periodo precedente è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00.

2. DI STIMARE in € 2.500.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
3. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
4. DI GARANTIRE, inoltre, la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

In considerazione dell'urgenza, il Consigliere Anziano pone a votazione per alzata di mano la proposta di rendere la deliberazione immediatamente eseguibile

Con voti favorevoli n. 7

Voti contrari n. 3 (Paolo Gasperini - Marta Toti - Alberto De Angelis)

DELIBERA

5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

**il Consigliere Anziano
(Giacomo Moianetti)**

**Il Segretario Comunale
(Dott. Paolo Maria Floris)**

Atto affisso il _____ per n. 15 giorni.

N. reg. Pubblicazioni _____

IL PUBBLICATORE

Il Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione

- La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.
- in data _____

**Il Segretario Comunale
(Dott. Paolo Maria Floris)**

Delibera di Consiglio N. 25 del 17/10/2013.